

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

50.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 APRILE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VIRGINIO ROGNONI

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	3
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge 12 aprile 1984, n. 67, recante norme per l'affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri, ed integrazione dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (3750)	3
Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	3, 4, 5, 6
Alagna Egidio, <i>Relatore</i>	3, 5
Maceratini Giulio	4
Nicotra Benedetto Vincenzo	4
Recchia Vincenzo	4
Vairo Gaetano	6
Vassalli Giuliano, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	5
Votazione nominale:	
Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	6

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 13.

ANTONIO BARGONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Del Mese, Drago, Gullotti e Scarlato sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Vecchiarelli, Battaglia Pietro, Orsini Gianfranco e Sapienza.

Discussione del disegno di legge: Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge 12 aprile 1984, n. 67, recante norme per l'affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri, ed integrazione dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3750).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge 12 aprile 1984, n. 67, recante norme per l'affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri, ed integrazione dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà »,

già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 16 marzo 1989.

Avverto che, in data odierna, la I e la IV Commissione hanno espresso parere favorevole sul disegno del legge.

L'onorevole Alagna ha facoltà di svolgere la relazione.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. La legge 12 aprile 1984, n. 67, ha stabilito il temporaneo affidamento all'Arma dei carabinieri, per conto del Ministero di grazia e giustizia, del servizio per il trasporto e le traduzioni dei detenuti sino all'attuazione della riforma del Corpo degli agenti di custodia e, comunque, non oltre cinque anni dall'entrata in vigore della legge stessa. Poiché tale disposizione di legge scade il prossimo 15 aprile, si rende necessaria una proroga. In sede di discussione del provvedimento al Senato, era stata ventilata l'ipotesi di una proroga *sine die*, ossia agganciata alla riforma del Corpo degli agenti di custodia. Si è successivamente stabilito — condivido pienamente questa decisione — di limitare tale proroga ad un anno. Ciò può costituire uno sprone per accelerare i tempi della riforma del Corpo degli agenti di custodia, secondo l'unanime intendimento della Commissione giustizia della Camera.

Propongo pertanto l'approvazione dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3750 nel testo elaborato dal Senato.

L'articolo 2, poi, integra l'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354. Già ci stiamo occupando della modifica di tale legge e dell'abrogazione dell'articolo 17 dell'appendice n. 1 del regolamento generale dell'Arma dei carabinieri (approvato con regio decreto 24 dicembre 1911)

attraverso l'esame in sede legislativa di uno specifico provvedimento; in proposito, attendiamo unicamente lo scioglimento di una riserva da parte del ministro di grazia e giustizia riguardante la traduzione dei detenuti, che allo stato avviene con mezzi — mi sia consentito dire — inurbani e di marca borbonica.

L'articolo 2 del disegno di legge in esame si riferisce invece all'articolo 11 della predetta legge n. 354, disponendo opportunamente la facoltà e la discrezionalità del magistrato di disporre il non piantonamento di quei detenuti ricoverati in ospedali o case di cura, quando ciò non si ritenga necessario per l'insussistenza di un pericolo di fuga.

Tale disposizione è volta a non gravare l'Arma dei carabinieri del compito di effettuare ripetuti, noiosi e ingombrati piantonamenti dei detenuti ricoverati in nosocomi, privando l'Arma stessa di un numero di militi che potrebbero invece essere impiegati in altri compiti di istituto (salvaguardia dell'ordine pubblico, lotta alla delinquenza organizzata e via dicendo).

In conclusione, raccomando alla Commissione la sollecita approvazione del disegno di legge nel testo del Senato, in modo da consentirne l'entrata in vigore entro il termine del 19 aprile 1989 ed evitare una *vacatio legis* che aggraverebbe la situazione della giustizia, già tanto complessa. Nel rivolgere questo invito, esprimo l'auspicio che entro l'anno di proroga il Parlamento approvi l'attesa riforma del corpo degli agenti di custodia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VINCENZO RECCHIA. Il provvedimento in esame è stato già migliorato in alcune sue parti al Senato con il contributo del gruppo comunista. Pur comprendendo le ragioni addotte dal relatore che lo spingono a chiedere l'urgente approvazione del disegno di legge, desideriamo avanzare un'osservazione critica che ci porterà alla fine ad astenerci dalla votazione.

Nell'articolo 1 della legge n. 67 del 1984 era previsto il termine inderogabile di cinque anni per l'affidamento all'Arma dei carabinieri del servizio di trasporto e traduzione dei detenuti in attesa della tanta auspicata riforma del corpo degli agenti di custodia. Se ad oggi la richiamata riforma non è ancora una realtà, credo che la responsabilità debba essere individuata nell'azione della maggioranza e del Governo. Per questa ragione, pur comprendendo le sollecitazioni del relatore, preannuncio l'astensione del gruppo comunista.

GIULIO MACERATINI. Il gruppo del movimento sociale-destra nazionale voterà a favore del disegno di legge che proroga il termine previsto nella legge n. 67, augurandosi che non costituisca un'ennesima prova di ottimismo. Infatti, per le notizie che abbiamo in merito alla riforma del Corpo degli agenti di custodia, non so se la proroga stabilita sarà sufficiente. Infatti, vi può anche essere il pericolo che tra un anno le traduzioni dei detenuti vengano affidate ai vigili urbani, venendo meno la normativa che autorizza i carabinieri a svolgere questo compito.

Mentre condivido la *ratio* dell'articolo 2, esprimo qualche perplessità in merito alla dizione « senza giustificato motivo » riferita al detenuto o all'internato che, non essendo sottoposto a piantonamento, si allontana dal luogo di cura. Mi sembra infatti che tale dizione sia poco chiara e potrebbe dar luogo a difficoltà di carattere interpretativo.

A parte la perplessità testé espressa, il giudizio del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale sul provvedimento è favorevole.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Il gruppo della democrazia cristiana è favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo pervenutoci dal Senato, anche in considerazione della necessità di giungere ad una rapida approvazione. Diversamente, la disponibilità di tempi più ampi avrebbe consentito la rivisitazione di alcuni aspetti del provvedimento.

L'articolo 1 del disegno di legge va inteso come un auspicio, e mi auguro che la proroga di un anno da esso previsto sia sufficiente per giungere all'approvazione della riforma del Corpo degli agenti di custodia. Ciò anche in considerazione del fatto che nella passata legislatura, quando era ministro l'attuale presidente Rognoni, approvammo in Aula un testo in materia; confido pertanto in un rapido esame, non appena perverrà il testo del Governo, peraltro preannunciato dal ministro.

Nel corso del suo intervento sull'articolo 2, il collega Vairo approfondirà un aspetto del provvedimento, specificando come l'allontanamento del detenuto dal luogo di cura senza un giustificato motivo debba intendersi collegato alla materiale intenzione di allontanarsi dal luogo di cura per sottrarsi alla custodia ed alla vigilanza. Ciò va sottolineato per evitare interpretazioni equivoche da parte della magistratura.

Con tali precisazioni, ribadisco l'auspicio di una rapida approvazione della legge di riforma del Corpo degli agenti di custodia, ed esprimo il parere favorevole al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

EGIDIO ALAGNA, Relatore. Desidero ancora una volta sottolineare la necessità di giungere ad una rapida approvazione del provvedimento nel testo pervenutoci dal Senato.

GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia. Desidero innanzitutto ringraziare quanti sono intervenuti nel dibattito riconoscendo l'assoluta ed improrogabile necessità di giungere ad una rapida approvazione del disegno di legge. Auspico che il termine di un anno (la nostra richiesta nella stesura originaria del disegno di legge era stata più ampia, ma si è preferito limitare la proroga) possa effet-

tivamente essere sufficiente, non tanto in relazione alla riforma del Corpo degli agenti di custodia, quanto al cospicuo aumento di personale che tale riforma implica.

Il riferimento contenuto nell'articolo 2 è stato inserito su richiesta dell'Arma dei carabinieri, la quale ha rilevato che sarebbe stato possibile restringere i casi di traduzione, sottolineando l'assurdità di prevedere la traduzione ed il piantonamento anche per detenuti sottoposti agli arresti domiciliari i quali devono, per esempio, recarsi in ospedale. Di fronte a tale rilievo formulato dall'Arma dei carabinieri in considerazione della scarsità del personale, il Senato ha introdotto una formulazione più ampia, in quanto la previsione si estende a tutti i casi in cui non vi sia pericolo di fuga: comunque, i casi tipici sono quelli in cui tale pericolo è già stato escluso dal magistrato che ha concesso gli arresti domiciliari.

Il « giustificato motivo » richiamato dall'onorevole Maceratini, oltre a trovare spiegazione nell'inserimento di tale formulazione in numerosi testi di legge, va collegato alla necessità di evitare l'interpretazione fiscale della norma; comunque è opportuno ribadire, come ha già rilevato l'onorevole Nicotra, che la volontà del legislatore, condivisa dal Governo, è nel senso di prevedere la punibilità nel caso in cui si configuri un reato di evasione, nel quale siano riscontrabili tutti i requisiti specifici volti a caratterizzarlo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Il termine di cinque anni di cui all'articolo 1 della legge 12 aprile 1984, n. 67, è prorogato di un anno.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 1 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, sono aggiunti i seguenti:

« L'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma precedente può disporre, quando non vi sia pericolo di fuga, che i detenuti e gli internati trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura con proprio provvedimento, o con provvedimento del direttore dell'istituto nei casi di assoluta urgenza, non siano sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della loro incolumità personale.

Il detenuto o l'internato che, non essendo sottoposto a piantonamento, si allontana dal luogo di cura senza giustificato motivo è punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale ».

GAETANO VAIRO. Desidero ribadire l'osservazione formulata dall'onorevole Nicotra, che si aggancia ad una tematica attualissima, ancora in sede di valutazione alla Cassazione, riferita al delitto di evasione rispetto agli arresti domiciliari. Il termine usato « si allontana » è il medesimo e, purtroppo, in merito la giurisprudenza ha ritenuto sussistente il delitto di evasione solo per l'allontanamento di pochi metri. La Corte di Cassazione si è occupata e si sta occupando di ciò; ritengo quindi oltremodo opportuno che la volontà esplicativa di tale espressione sia stata formulata dall'onorevole Nicotra e ribadita dal ministro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge 12 aprile 1984, n. 67, recante norme per l'affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri, ed integrazione dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà » (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3750).

Presenti	26
Votanti	17
Astenuti	9
Maggioranza	9
Hanno votato sì	17
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Alagna, Binetti, Buffoni, Cecchetto
Coco, Fumagalli Carulli, Gargani, Leccisi,
Maceratini, Mastrantuono, Nicotra, Nucci
Mauro, Paganelli, Pazzaglia, Rognoni,
Russo Raffaele, Sapienza e Vairo.

Si sono astenuti:

Bargone, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo,
Fracchia, Guidetti Serra, Orlandi, Pe-
drizzi Cipolla, Recchia e Violante.

La seduta termina alle 13,25.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA*

*Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 28 aprile 1989.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO